

## Il processo di primo grado La condanna di Pier Luigi Ciolli

Tanto premesso, nel caso di Pier Luigi Ciolli è venuta in considerazione la scriminante del diritto di critica, più che il diritto cronaca, visto che in quell'articolo Pier Luigi Ciolli *ha espresso un giudizio*, ossia una presa di posizione motivata e argomentata su accadimenti, fatti e circostanze ben precise.

Tale precisazione è importante perché, sebbene per il diritto di critica non valgano limiti diversi rispetto a quelli sopra detti, nondimeno tali limiti si atteggiavano in modo diverso, perché *sono più elastici* che nel diritto di cronaca.

Ferma la maggiore elasticità dei requisiti in presenza dei quali si può dire che una notizia è coperta dal diritto di critica, nondimeno tale diritto non è stato inizialmente riconosciuto a Pier Luigi Ciolli, che in primo grado è stato condannato.

Il giudice di primo grado, infatti, mentre ha ritenuto *«la prima parte del comunicato (...) del tutto in sintonia con i limiti propri di una critica legittima»*, ha manifestato un diverso avviso in relazione alla parte finale del comunicato, che – a suo giudizio – *«(...) finiva per discostarsi dai cennati limiti»*. Ciò perché – continuando a citare testualmente le parole del giudice di primo grado – Pier Luigi Ciolli *«giungeva ad attribuire al Sindaco un fatto specifico del tutto indimostrato e indimostrabile, fra l'altro costituente addebito di possibile rilievo penale, cioè quello di aver creato più o meno strumentalmente il problema camper non perché fosse avvertita l'esigenza di disciplinare magari erroneamente, l'afflusso di autocaravan, bensì per poter sperperare a sua discrezione le entrate comunali e per poter concedere autorizzazioni a privati, cioè per poter abusare del suo ufficio, privilegiando i privati prescelti a danno delle finanze pubbliche (il riferimento è chiaramente al delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 Codice Penale)»*.

Estrinsecando l'implicito di queste parole, insomma, il giudice di primo grado ha ritenuto Pier Luigi Ciolli colpevole del delitto di diffamazione a mezzo stampa, perché ha considerato non provata all'esito del processo di primo grado – e tantomeno *dimostrabile* neppure in futuro – la *verità* dei fatti narrati da Pier Luigi Ciolli. Essendo quindi mancato uno degli elementi costitutivi del diritto di critica, detta scriminante non si sarebbe potuta invocare, con la conseguenza che Pier Luigi Ciolli doveva essere ritenuto colpevole di diffamazione aggravata ai danni della Faenzi e, per questo, condannato.

## L'appello: perché quei fatti erano tutti veri

In realtà, questa conclusione era davvero incontestabile, in quanto i fatti narrati da Pier Luigi Ciolli erano tutti veri.

Vediamoli insieme.

### a) «Il Sindaco... ha creato il problema camper»

L'asserzione è vera. La prova? I fatti e soltanto i fatti.

È certamente un fatto che dalle precedenti amministrazioni comunali il turismo itinerante non sia stato sentito come un problema. Ma se così è, ne consegue che un problema è stato *dunque* "creato", perché prima dell'amministrazione comunale Faenzi il problema camper non c'era (*problema presunto*) o, quantomeno, non era sentito di portata tale da rendere necessari interventi così limitativi come quelli realizzati dall'amministrazione Faenzi (*problema reale*).

L'espressione *presunti e/o reali problemi* di cui al terzo capoverso del comunicato trova quindi una giustificazione.

D'altra parte, che soggettivamente la Faenzi abbia percepito la questione *famiglie in autocaravan* come un problema non è comunque un mistero: moltissimi gli interventi pubblici di quegli anni nei quali la stessa ha fatto presente l'inaccettabilità per lei che le famiglie in autocaravan possano fruire di Castiglione della Pescaia in maniera economicamente più vantaggiosa rispetto al turismo tradizionale (per un riscontro, si vedano gli interventi qui riprodotti).

### b) « (...) per giustificare le spese per la creazione di infrastrutture»

Anche in questo caso il fatto narrato è assolutamente veritiero: per fronteggiare e risolvere il *problema camper*, infatti, sono state messe una decina di *sbarre anticamper* nelle zone in cui precedentemente era possibile circolare e sostare liberamente. **Spese, queste ultime, che hanno dunque trovato la loro giustificazione nell'esigenza di risolvere il problema turismo itinerante in Castiglione della Pescaia, come si diceva, sollevato dal Sindaco** (quale altra giustificazione avrebbero potuto trovare, infatti?).

### Esame testimoniale

Faenzi: *Noi abbiamo sette campeggi, tutti attrezzati per i camper, più le zone naturalmente di sosta che abbiamo creato*;

Giudice: *perdonatemi, parcheggi a pagamento o parcheggi liberi?*

Faenzi: *Sono parcheggi a pagamento*

Giudice: *Ecco, là dove sono state messe le sbarre, il parcheggio era libero?*

Faenzi: *Era libero, sì;*